

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott. Marco Campagnolo Presidente

Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore

Dott.ssa Sara Pitinari Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da Maria Luisa D'Apollo, con l'ausilio dell'OCC avv. Paolo Polato, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante nel circondario di Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra D'Apollo

versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

osservato, a tal proposito, che i debiti della istante ammontano ad oltre € 170.000,00 e che ella deve fare fronte al

mantenimento proprio e del figlio minore con il solo reddito mensile pari a circa € 1.300,00;

osservato, per il resto, che l'istante è titolare di un patrimonio mobiliare e immobiliare modesto;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

specificato sin d'ora che il credito del legale che ha assistito la debitrice nella presentazione del ricorso per liquidazione controllata non gode della prededucibilità ai sensi dell'art. 6 ccii;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di D'APOLLO MARIA LUISA, nata a Venezia il 21/01/1981 e residente in 30175 Venezia (VE) alla Via Della rinascita, n° 87 B; C.F. DPLMLS81A61L736D;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Paolo Polato;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche al rag. Barbiero.

Venezia, 24.6.2025

Il Giudice relatore Il Presidente

